ISTITUTO COMPRENSIVO "G.B. NICCOLINI"
P.zza Gramsci, 3 - S. Giuliano Terme (PI) - ☎ 050 815311
PEO: piic83600a@istruzione.it - PEC: piic83600a@pec.istruzione.it
Sito WEB: www.gbniccolini.edu.it - e-mail Webmaster: webmaster@www.gbniccolini.edu.it
Codice Fiscale: 93049590503 - Codice Univoco: UFO9V2

PIIC83600A - AT3M5BE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007083 - 28/09/2023 - I.1 - U

Ai referenti di plesso
Ai docenti
Al DSGA
Agli atti

OGGETTO: Supplenze brevi – Sostituzione docenti

Con la presente si forniscono direttive per la sostituzione dei docenti assenti per periodi inferiori a 10gg. salvo diverse disposizioni del Dirigente Scolastico che può derogare a tale limite procedendo al reclutamento di docenti a tempo determinato.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede il divieto di assegnare supplenze brevi *di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,* dal primo giorno di assenza del titolare ***ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa***,
- l'art.13 comma 6, della Legge 104/92, sancisce: "Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti".
- la circolare del MIUR n.4274 del 4 agosto 2009 Linee guida del Ministero dell'Istruzione sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, specifica: l'insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione.
- la nota Miur n. 9839 del 08/11/2010, richiama l'attenzione "sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, *salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili*".

PIIC83600A - AT3M5BE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007083 - 28/09/2023 - I.1 - U

Tenuto conto

- che la presenza di docenti di sostegno alla classe è garanzia del diritto all'inclusione e che nelle classi dove siano presenti alunni con certificazione ex L 104 la presenza di insegnanti, di sostegno e su posto comune, debba essere garantita in via prioritaria;
- che in ogni caso abbia precedenza il dovere di vigilanza a garanzia della sicurezza delle studentesse e degli studenti;
- che debba essere assicurata, nei limiti del possibile, la permanenza delle studentesse e degli studenti a scuola per l'orario stabilito per non creare disservizio e per garantire continuità didattica

Viene stabilito che i docenti coordinatori operanti nei diversi plessi procederanno alla copertura delle ore di assenza dei colleghi assenti, utilizzando tutte le risorse disponibili, nell'ordine che segue:

1. impiego del docente obbligato al recupero di ore di permesso usufruito entro due mesi (ore a credito della scuola), con preavviso di almeno una settimana in condizioni programmabili o dietro disponibilità dichiarata dal docente con preavviso inferiore in situazioni di emergenza.
2. i docenti, su posto comune, di potenziamento o di sostegno, non impegnati per l'assenza della classe ad essi assegnata.
3. docente che abbia dato disponibilità a svolgere orario aggiuntivo a pagamento come da quadro orario;
4. docenti in compresenza, a questo proposito di precisa che:
    a. I docenti di sostegno potranno essere impiegati per sostituzioni di colleghi assenti solo quando non siano occupati in attività collegate con il progetto di inclusione ed in particolare quando sia assente l'alunno/a BES L. 104/92. Si specifica altresì che attività collegate al processo di inclusione potrebbero essere svolte anche in assenza dell'alunna/o disabile ed in questi casi il docente di sostegno non potrà essere impiegato per sostituzioni;
    b. nel caso in cui nella stessa classe siano presenti due alunni con disabilità non grave, con entrambi i docenti di sostegno presenti, uno dei due docenti di sostegno

ISTITUTO COMPRENSIVO "G.B. NICCOLINI"
P.zza Gramsci, 3 - S. Giuliano Terme (PI) - ☎ 050 815311
PEO: piic83600a@istruzione.it - PEC: piic83600a@pec.istruzione.it
Sito WEB: www.gbniccolini.edu.it - e-mail Webmaster: webmaster@www.gbniccolini.edu.it
Codice Fiscale: 93049590503 - Codice Univoco: UFO9V2

PIIC83600A - AT3M5BE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007083 - 28/09/2023 - I.1 - U

possa essere spostato su altra classe per garantire il supporto su disabilità grave;

c. che qualora il docente di sostegno non possa essere spostato, in presenza di una studentessa/studente con disabilità tale da consentire comunque al docente di sostegno di rimanere da solo con la classe, il docente su posto comune possa spostarsi per la copertura di una classe scoperta;
d. in presenza di insegnanti disponibili secondo i criteri esposti in precedenza, nelle classi dove siano presenti alunni disabili dovrà essere garantita comunque la compresenza di due docenti;
e. nel caso nella classe sia presente un alunno disabile con gravità tale da richiedere attenzione continua, qualora mancasse uno degli insegnanti in compresenza la classe verrà ridistribuita su altre classi e sull'alunno con gravità, eventualmente assieme ad un piccolo gruppo di compagni, rimarrà l'unico docente della classe in quel momento, sia che si tratti di un docente di sostegno, sia che si tratti di docente su posto comune

5. docenti in vigilanza su gruppi di studio individuale; in questo caso gli alunni andranno redistribuiti in altre classi evitando che debbano essere costretti a frequentare ore di IRC.
6. diversa organizzazione all'interno del plesso:
    a. smembramento della classe su altre classi o accorpamento di classi per attività comuni in spazi della scuola con attenzione al limite di capienza delle aule; si specifica a questo proposito
        - che il numero massimo di alunni per classe per la normativa antincendio è di 26 in presenza di porte a norma e di 25 con porte non a norma (non REI e/o con apertura verso l'interno)
        - che la presenza di alunni di una classe differente dovrà essere prontamente segnata sul registro della classe ospitante
        - che gli alunni "ospitati" in classe differente dovranno prendere visione del piano di evacuazione e che dovranno essere istruiti sulle figure dell'aprifila e del chiudifila

ISTITUTO COMPRENSIVO "G.B. NICCOLINI"
P.zza Gramsci, 3 - S. Giuliano Terme (PI) - ☎ 050 815311
PEO: piic83600a@istruzione.it - PEC: piic83600a@pec.istruzione.it
Sito WEB: www.gbniccolini.edu.it - e-mail Webmaster: webmaster@www.gbniccolini.edu.it
Codice Fiscale: 93049590503 - Codice Univoco: UFO9V2

PIIC83600A - AT3M5BE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007083 - 28/09/2023 - I.1 - U

7. accorpamento di due classi in palestra o nel campo da basket con presenza di un docente ed un collaboratore scolastico a condizione che le strutture siano libere da ore di educazione motoria e che il collaboratore scolastico possa essere distaccato dalla sua postazione
8. orario spezzato dell'insegnante per la scuola dell'infanzia;

Si ricorda che:

- è da considerarsi condizione essenziale per la tutela e la garanzia dell'offerta formativa l'apertura dei plessi e che in assenza di soluzioni alternative si procederà alla nomina di supplenti anche per il primo giorno di assenza degli insegnanti;
- nel caso in cui non si riuscisse, una volta esperito ogni tentativo di copertura dei posti vacanti in base alla presente direttiva, a garantire la sorveglianza per carenza di docenti dovrà essere disposta un'uscita anticipata della classe o delle classi scoperte;
- in caso di sciopero nelle classi dove siano presenti docenti su posto comune e su sostegno, essendo necessaria la compresenza di entrambi gli insegnanti per lo svolgimento delle attività, le classi nelle quali uno dei due docenti sia in sciopero alla prima ora, non entreranno a scuola;
- in caso di assenza dei docenti alla prima ora per partecipazione ad assemblea sindacale verrà garantita la sorveglianza delle classi con due docenti (o di sostegno o su posto comune) in caso nella classe sia presente una disabilità grave, con un solo docente in caso nella classe non siano presenti disabilità gravi;
- le sostituzioni effettuate dai fiduciari dei plessi in accordo alle presenti disposizioni sono da considerarsi disposizioni di servizio.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Alessandro Benetti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Firmato digitalmente da ALESSANDRO BENETTI